

Foglio Federale

Berna, 14 ottobre 1974

Anno LVII

Volume II

N° 41

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 33 (semestrale fr. 20, estero fr. 48) con allegata la Raccolta delle leggi federali. Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale) 6500 Bellinzona
Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 — Ccp 65-690

12086

Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale
concernente l'impiego degli averi in Svizzera di stranieri
o di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose o politiche

(Del 16 settembre 1974)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, col presente messaggio, un disegno di decreto federale semplice concernente l'impiego degli averi in Svizzera di stranieri o di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose o politiche.

1 Introduzione

Come l'indica il preambolo, questo decreto federale semplice disciplina l'impiego degli averi di stranieri o di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose o politiche, versati al «Fondo di averi non successibili».

2 Situazione iniziale

Il 20 dicembre 1962 avete approvato un decreto federale d'obbligatorietà generale concernente gli averi in Svizzera di stranieri o di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose o politiche (RU 1963 443). Come proposto dal Consiglio federale, avete in tal modo ammesso che la Svizzera non deve assolutamente dar adito al sospetto di volersi arricchire mediante i beni delle vittime di azioni esecrande (messaggio del 4 maggio 1962, FF 1962 797, sunto).

1974 — 575

Foglio federale 1974, Vol. II

Dodis

Il decreto federale del 20 dicembre 1962 (qui di seguito «decreto») era entrato in vigore il 1° settembre 1963. La sua validità fu limitata a dieci anni ed è pertanto scaduto il 31 agosto 1973. Gli scopi principali del decreto erano i seguenti:

- a. allestire un inventario di tutti gli averi in Svizzera i cui ultimi proprietari conosciuti erano stranieri o apolidi di cui non si avevano notizie sicure dal 9 maggio 1945 e di cui si sapeva o presumeva che fossero rimasti vittime di persecuzioni razziali, religiose o politiche;
- b. se possibile, consegnare questi averi ai proprietari o ai loro aventi diritto;
- c. all'occorrenza, far pronunciare la dichiarazione di scomparsa del proprietario e sottoporre i suoi beni alla procedura successoria;
- d. attribuire i beni vacanti a un fondo il cui impiego sarebbe stato stabilito dall'Assemblea federale.

Il Consiglio federale ha emanato le disposizioni esecutive in un'ordinanza del 10 giugno 1963 (RU 1963 449). Esso ha espressamente designato la Divisione della giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia quale autorità competente prevista nel decreto federale («Ufficio per gli averi di stranieri scomparsi», detto qui di seguito «Ufficio»).

L'Ufficio ha iniziato la sua attività il 1° settembre 1963. Il suo primo compito è stato quello di compilare un inventario di tutti gli averi che dovevano essere dichiarati entro sei mesi, vale a dire entro il 29 febbraio 1964.

A quella data erano stati dichiarati 9 469 882,71 franchi appartenenti a 961 stranieri o apolidi scomparsi o assenti. I detentori di tali fondi provenivano da tutti i Cantoni ad eccezione di Uri, Svitto, Sottoselva, Glarona, Basilea Campagna, Appenzello Interno e Vallese. Gli averi erano ripartiti nel modo seguente:

	Fr.
Banche	6 068 123,62
Ufficio svizzero di compensazione	2 471 900.—
Autorità, società fiduciarie, privati	670 053,20
Compagnie d'assicurazioni	259 805,89

Aggiungiamo inoltre che l'Ufficio ha esaminato 7 000 richieste i cui autori pretendevano di avere un diritto sugli averi delle persone scomparse o assenti; tali domande furono tuttavia quasi interamente respinte.

In virtù dell'articolo 5 capoverso 1 del decreto, l'Ufficio doveva, previa compilazione di uno stato degli averi dichiarati, proporre alle autorità tutorie competenti di nominare un curatore non permanente per l'amministrazione della sostanza o un curatore generale designato dal Consiglio federale. Il 15 luglio 1966 il signor Heinz Häberlin, ex direttore della Banca cantonale di Turgovia a Weinfelden, fu nominato curatore generale. I.e

autorità tutorie di Zurigo, Berna, Lucerna, Basilea, Zugo, Soletta, Appenzello, Gossau, Rorschach, Davos, Locarno e Lugano hanno fruito dei suoi servizi.

Grazie alla collaborazione — decisiva in più casi — del Servizio internazionale di ricerche a Arolsen (RFA), dell'«Agence centrale de recherches de la Croix Rouge» a Ginevra, della Federazione svizzera delle comunità israelite e dell'Unione svizzera dei comitati d'assistenza agli ebrei, ambedue a Zurigo, il curatore generale e i diversi curatori speciali sono pervenuti a chiarire numerose situazioni: i proprietari degli averi o i loro aventi diritto sono stati trovati oppure si è potuto stabilire che il decreto non era applicabile (per es.: morte naturale del proprietario dopo il 9 maggio 1945; assenza di persecuzioni razziali, religiose o politiche).

Il conseguimento degli scopi del decreto è stato considerevolmente facilitato e accelerato dal fatto che, in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza d'esecuzione, la procedura prevista (nomina d'un curatore, dichiarazione di scomparsa, apertura della successione ecc.) doveva essere sospesa quando il costo della medesima (spese e commissioni bancarie, spese e emolumenti dei curatori e delle autorità tutorie) era troppo elevato dato il carattere relativamente importante degli averi. Con decisione del 15 ottobre 1966, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha stabilito a 500 franchi l'ammontare massimo degli averi giudicati poco importanti. Il 15 gennaio 1970, in ragione della svalutazione monetaria, il limite degli averi d'importanza minima è stato portato su proposta del curatore generale a 1000 franchi. Da allora, tutti gli averi sino a concorrenza di 1000 franchi sono stati versati senza alcuna formalità al fondo speciale, istituito il 2 maggio 1966 e amministrato dall'Amministrazione federale delle finanze, denominato «Fondo di averi non successibili» (qui di seguito «Fondo»; cfr. art. 12 cpv. 1 del decreto e art. 8 dell'ordinanza d'esecuzione). Tale procedura permette di risparmiare tempo e denaro e non impedisce agli eventuali aventi diritto di chiedere, nei cinque anni consecutivi al versamento nel Fondo, la restituzione dei loro averi (art. 12 cpv. 2 del decreto).

Gli averi di oltre 1000 franchi possono essere versati al Fondo solamente quando la procedura di dichiarazione di scomparsa con apertura della successione abbia accertato l'assenza di eredi, quando si debba ammettere che tale procedura possa cagionare inconvenienti alle persone ricercate (art. 5 cpv. 2 e art. 8 cpv. 3 del decreto) o qualora il deponente non possa essere identificato con certezza con nome e cognome, cittadinanza e ultimo domicilio conosciuto. Sono tuttora in sospenso talune procedure di dichiarazione di scomparsa con apertura della successione, talché l'ammontare degli averi versati al Fondo non può essere ancora definitivamente stabilito. L'ordine di grandezza di detta somma — ne riparleremo più oltre — e però già sin d'ora intuibile.

3 Osservazioni preliminari generali

Come accennato più sopra, il destino di tutti gli averi dichiarati e appartenenti a stranieri o apolidi perseguitati per ragioni razziali non ha potuto essere stabilito sino al 31 agosto 1973, vale a dire alla scadenza del decreto. Non è tuttavia necessario che l'Assemblea federale attenda la fine dell'azione intrapresa per decidere in merito all'impiego del Fondo. Tale decisione deve conferire al Consiglio federale il diritto di devolvere a suo tempo i beni del Fondo a uno o più istituti di beneficenza, deduzione fatta di un decimo che servirà a soddisfare le ulteriori domande di restituzione. Questo decimo o la parte rimanente del Fondo dovrà essere ripartito tra i beneficiari designati dal decreto, cinque anni dopo l'ultimo versamento (art. 12 del decreto).

L'Ufficio potrà altresì essere soppresso al momento in cui la destinazione di tutti gli averi sarà stata decisa e i beni del Fondo versati ai beneficiari.

Fino a quel momento, l'Ufficio dovrà esaminare le ulteriori domande di restituzione e sorvegliare a tempo debito il pagamento del decimo trattenuto o la parte rimanente. Per quanto concerne l'interesse maturato sulle somme versate al Fondo, riteniamo ch'esso debba essere pagato anche ai beneficiari, benché l'Ufficio abbia rinunciato alla riscossione delle tasse per le sue incombenze (art. 9 dell'ordinanza d'esecuzione).

Sino all'attribuzione definitiva di tutti gli averi, la Divisione della giustizia conserverà gli inserti dell'Ufficio.

È chiaro già sin d'ora che, dopo la deduzione del decimo destinato a soddisfare le ulteriori domande di restituzione, la somma a disposizione del Fondo ascenderà a circa 2 milioni di franchi.

A tempo debito, informeremo la delegazione delle finanze delle due Camere sul conteggio definitivo.

4 Commento al disegno

In virtù dell'articolo 12 capoverso 1 del decreto, l'uso del Fondo è disciplinato da un decreto federale semplice, tenuto conto della provenienza delle somme.

Non si tratta in questo caso di provenienza territoriale o geografica, vale a dire di cittadinanza o dimora del deponente bensì del motivo per cui gli stranieri o apolidi hanno depositato averi in Svizzera. In altri termini, si deve stabilire se il deponente è stato vittima di una persecuzione razziale, religiosa o politica.

Siamo privi di dati precisi sull'origine, la confessione o le opinioni politiche di diversi deponenti. Non ci sentiamo nondimeno in errore nell'asserire che le somme versate al Fondo provengono soprattutto da stranieri che, per la loro origine ebraica, si sono sentiti fisicamente e finanziariamente minacciati. Le inchieste fatte per accertare l'identità dei proprietari evidenzia che la maggior parte di essi erano Ebrei scomparsi nei campi di concentramento nazionalsocialisti.

Per determinare l'impiego delle somme versate al Fondo possiamo dunque tener conto dell'origine ebraica dei precedenti proprietari.

Le seguenti organizzazioni hanno chiesto all'Ufficio d'essere prese in considerazione per la ripartizione delle somme a disposizione del Fondo:

- Our Parents Home, Johannesburg/Sud Africa,
- Jewish Nazi Victims Congregation, Inc. Brooklyn, N. Y. / USA,
- Forgotten Allies Trust (Sue Ryder Home for Concentration Camp Survivors), Cavendish, Suffolk/England,
- Amici del villaggio svizzero dei fanciulli «Kirjath Jeanim» in Israele, 8002 Zurigo,
- Beth Jacob Congregation, New Kensington, Pa. / USA,
- «Jüdische Heilstätte Etania in Davos» (Sanatorio ebreo Etania a Davos), 8001 Zurigo,
- IWO, Stoccolma / Svezia,
- Concentration Camp Survivors, Inc., New York,
- World Organisation of Rabbis, Nazi Victims, Brooklyn, N. Y. / USA,
- Terre des hommes, Losanna.

Trattandosi di fondi relativamente poco importanti, è preferibile non disperderli bensì adibirli ad uno scopo ben preciso.

Esaminati tutti gli elementi in causa, e in considerazione dell'origine degli averi del Fondo, siamo giunti alla conclusione che sarebbe opportuno incaricare la Federazione svizzera delle comunità israelite d'impiegare i due terzi dei beni del Fondo nel quadro dei suoi vasti compiti d'utilità pubblica.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa ci sembra idoneo a ricevere l'ultimo terzo degli averi. Trattasi di un'organizzazione internazionale che applica rigorosamente il principio della neutralità politica e la cui svarziata attività umanitaria permetterà di tener conto dell'origine degli averi del Fondo al momento della loro ripartizione.

Vi proponiamo pertanto di designare quali destinatari degli averi del Fondo la Federazione svizzera delle comunità israelite (due terzi) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (un terzo). Il Consiglio federale sorveglierà la ripartizione degli averi del Fondo e vigilerà soprattutto affinché i suddetti destinatari non impieghino la somma ricevuta o parte di essa per le loro proprie spese amministrative.

5 Ripercussioni finanziarie e sul personale

Il disegno non implica spese aggiuntive per la Confederazione nè si ripercuote a livello del personale.

6 Fondamento giuridico

La competenza giuridica ad emanare un decreto federale semplice sull'impiego del Fondo discende dall'articolo 12 capoverso 1 del decreto federale del 20 dicembre 1962.

7 Conclusione

Il compito delicato che ci avete affidato il 20 dicembre 1962 si potrebbe dire adempito quasi nel termine previsto. Se riusciremo a condurlo in porto, sarà grazie alla volontà di tutti i possessori e gli amministratori, nonché alla collaborazione efficace delle autorità tutorie, dei tribunali civili, del curatore generale e degli altri curatori per l'amministrazione dei beni. Costatiamo con soddisfazione che non è stato necessario ricorrere all'applicazione delle disposizioni penali del decreto.

8 Proposta

Sulla base di quanto precede vi proponiamo di approvare l'allegato disegno di decreto federale.

Gradite, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra massima stima.

Berna, 16 settembre 1974

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Brugger

Il cancelliere della Confederazione,

Huber

(Disegno)

**Decreto federale
concernente l'impiego degli averi in Svizzera di stranieri
o di apolidi perseguitati per cause razziali,
religiose o politiche**

(Del)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 12 capoverso 1 del decreto federale del 20 dicembre 1962¹⁾ concernente gli averi in Svizzera di stranieri o di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose o politiche;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 1974²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il capitale e gli interessi del Fondo, giusta l'articolo 12 capoverso 1 del decreto del 20 dicembre 1962, sono ripartiti nel modo seguente, dedotto un decimo per soddisfare le ulteriori domande di restituzione: due terzi alla Federazione svizzera delle comunità israelite, in Zurigo, un terzo al Comitato internazionale della Croce Rossa, in Ginevra.

² Trascorsi cinque anni dall'ultimo versamento al Fondo, il capitale e gli interessi del decimo trattenuto, o della parte rimanente, saranno parimenti devoluti alle istituzioni di cui al capoverso 1.

Art. 2

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale; esso non sottostà al referendum ma è pubblicato nella *Raccolta delle leggi federali*.

² Esso entra in vigore il giorno della promulgazione.

¹⁾ RU 1963 443

²⁾ FF 1974 II 701